

# **TI\_GERICHTE 15.2017.78 vom 15. Dezember 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-12-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2017.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.78)

FR: TI\_GERICHTE 15.2017.78 du 15 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 15.2017.78 del 15 dicembre 2017

## **Regeste**

Notifica in via editale di sequestri, precetti esecutivi, avvisi di pignoramento e verbale di pignoramento per crediti fiscali. Eccezione di nullità della decisione fiscale su cui si fonda l'esecuzione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla pubblicazione de gli avvisi di pignoramento e del verbale di pignoramento impugnati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

### **E. 2**

Il ricorrente allega di essere detenuto presso il carcere di \_\_\_\_\_ dal 5 dicembre 2014 e si lamenta che, malgrado le autorità cantonali ne fossero a conoscenza (tramite il Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito della procedura di assistenza internazionale in materia penale con l'Italia), i solleciti e le notifiche d'imposta, così come la decisione finale d'imposizione d'ufficio, siano state presumibilmente notificati al suo precedente domicilio di \_\_\_\_\_ e non al suo patrocinatore, al suo domicilio in Italia, ai suoi famigliari o per mezzo di pubblicazione agli albi ufficiali.

#### **E. 2.1**

Intanto, le autorità inquirenti e giudicanti penali sono vincolate al segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale (art. 73 cpv. 1 CPP), di regola anche nei confronti delle altre autorità (cfr. art. 75 CPP), segnatamente fiscali, se non nel quadro di una procedura di assistenza su richiesta dell'autorità fiscale o di comunicazioni da parte dell'autorità penale di dati pertinenti ai fini fiscali (art. 112 LIFD, RS 642.11). Non si può quindi presumere che le autorità fiscali ed esecutive svizzere fossero a conoscenza dell'incarcerazione del ricorrente o del suo nuovo domicilio, né egli fornisce indizi che così fosse. Sarebbe invece spettato a lui, se del caso per il tramite del suo patrocinatore, d'informare almeno il controllo degli abitanti in merito al suo nuovo domicilio in Italia o al recapito del suo legale. Senza contare che di per sé il suo collocamento in un penitenziario non costituiva un nuovo domicilio (cfr. art. 23 cpv. 1 CC).

#### **E. 2.2**

D'altronde, RI 1 non contesta la regolarità della notifica degli atti esecutivi emessi dall'UE di Mendrisio. A ragione. Trattandosi di atti relativi a crediti di diritto pubblico, in effetti, non era possibile notificarli all'estero in conformità delle norme della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) ( DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008 , consid. 2 e riferimenti citati). La notificazione poteva quindi perfezionarsi soltanto in via edittale nel senso dell'art. 66 cpv. 4 n.

### **E. 2.3**

Siccome RI 1 non ha interposto opposizione entro il termine di 20 giorni (giusta l'art. 33 cpv. 2 LEF) indicato sulle pubblicazioni del \_\_\_\_\_ (sopra ad B), risultano validi anche gli avvisi e i verbali di pignoramento, regolarmente notificati mediante pubblicazione del \_\_\_\_\_ e recapitati, questa volta, all'indirizzo di \_\_\_\_\_ il 2 ottobre 2017 (sopra ad C).

### **E. 3**

Il ricorrente afferma inoltre di avere sollevato la nullità delle decisioni di tassazione d'ufficio delle imposte cantonale e federale per il 2013, emanate il 9 marzo 2016, e chiede di accertare la nullità di tutti gli atti esecutivi consecutivi all'emanazione di quelle decisioni. A parte il fatto che dall' "istanza di accertamento di nullità" acclusa al ricorso (allegato 5) non si evince neppure a quale autorità la stessa è stata indirizzata, ad ogni modo la procedura in questione non è d'immediato rilievo per l'esito del presente giudizio. In diritto esecutivo svizzero, infatti, il pignoramento o il fallimento non è vincolato a un preventivo accertamento giudiziario o amministrativo nel merito del credito posto in esecuzione (v. FF 1991 III 4-5). Un simile esame interviene solo se l'escusso interpone opposizione. Nel caso contrario, come verificatosi nella fattispecie, l'esecuzione continua il suo corso sino alla realizzazione quand'anche il creditore non possa prevalersi di alcun titolo esecutivo oppure si valga di un titolo non valido o nullo, fatti salvi i casi di esecuzioni manifestamente abusive (art. 2 cpv. 2 CC) oppure di sospensione o di annullamento dell'esecuzione decretati dal giudice in virtù degli art. 85 o 85 a LEF.

#### **E. 3.1**

Nel caso specifico, la nullità delle decisioni fiscali non è manifesta. Esse sono infatti state notificate al domicilio ufficiale del ricorrente a \_\_\_\_\_. Egli non pretende di aver annunciato il cambiamento di domicilio né allega che il suo coinquilino, \_\_\_\_\_, non gliel'abbia trasmesse né che non sarebbe stato tenuto a trasmettergliel' o a informare l'autorità fiscale del cambiamento.

#### **E. 3.2**

Nelle predette circostanze, spetterà alle autorità fiscali qualora siano adite da RI 1 con l'istanza di "accertamento di nullità" statuire in merito. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorità fiscale stessa (se si dovesse ragionare per analogia con l'art. 79 LEF) o il giudice civile competente (art. 1 lett. c e 198 lett. e n. 2 CPC) annullerà l'esecuzione in virtù dell'art. 85 a LEF, giacché l'accertamento della nullità di una decisione fiscale comporta in sé l'accertamento dell'inesistenza del credito fondato su tale decisione.

### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.